



# COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

## Provincia di Bergamo

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 14 del 26-09-2020

In sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

CODICE ENTE: 10086

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 09:15, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

<b>FOGAROLI LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>VEZZOLI ALEX</b>	<b>P</b>
<b>BREVI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>TRAPLETTI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>MONTANELLI GIUSEPPE</b>	<b>A</b>	<b>BETTINI CHIARA</b>	<b>P</b>
<b>FINOTTO RINO</b>	<b>P</b>	<b>COLLEONI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>PEZZOTTA NATALINA</b>	<b>P</b>	<b>PALLADINI LINDA</b>	<b>P</b>
<b>BIAVA LUCA</b>	<b>P</b>	<b>FOGAROLI CAMILLA</b>	<b>P</b>
<b>LORENZI SERGIO</b>	<b>P</b>		

Presenti n. 12 e assenti 1

Partecipa il Segretario Generale ZAPPA PAOLO

Assume la presidenza FOGAROLI LUIGI in qualità di Sindaco

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile: N

**Pareri/Attestazioni**  
*(Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267)*

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta rag. Lazzaroni Silvia, Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012.

**Addì,** 22.09.2020

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
**Rag. Silvia Lazzaroni**

\*\*\*\*\*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITO** l'intervento dell'Assessore al Bilancio che illustra l'argomento in discussione;

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**DATO ATTO** che la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**CONSIDERATO** quanto disposto:

- dal D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito con la L. 19/12/2019 n. 157, che ha dettato disposizioni in materia di riscossione dei tributi locali e che, con l'art. 58 quinquies, è intervenuto sull'allegato 1 al regolamento di cui al DPR 158/99 per accorpate gli studi

professionali (sino ad oggi rientranti nella categoria "uffici, agenzie e studi professionali") alla categoria "banche ed agli istituti di credito";

- dalla Deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con cui l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) - alla quale con la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- dalla Deliberazione n. 444 del 31/10/2019 di ARERA recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

**VISTA** la Deliberazione di Arera n. 158/2020/R/rif recante "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", che mantiene ferme le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie;

**EVIDENZIATO** che restano in vigore per la TARI, salvo per quanto diversamente indicato dalla L. 160/2019, le disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

**CONSIDERATO** che per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (e pertanto all'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nonché all'obbligo di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani) approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consigliare n. 8 del 08.09.2020 avente per oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione delle tariffe per l'anno 2020. Proroga delle tariffe 2019 anche per l'anno 2020. Determinazioni riduzioni Covid-19";

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I*

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”.

**VISTO** l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, Ed. Str.)*, il quale - in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze per l'esercizio 2020- ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020.

**VISTO** l'articolo 148, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 quindi 31 luglio 2020;

**RICHIAMATO** l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, il quale recita che “*in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021»”;*

**RITENUTO** di dover approvare un Regolamento comunale che disciplini la Tassa sui Rifiuti (TARI) al fine di poterne garantire l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2020, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767 della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**VISTI** gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;

**VISTO** l'allegato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**DATO ATTO** che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97 2° comma – del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

DI dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE il "Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI", nel testo di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 08/09/2014, risulta, non più applicabile dal 1° gennaio 2020, continua ad applicarsi al tributo TARI da esso disciplinato per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2020;

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi ad espletare gli adempimenti previsti dal comma 767 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to FOGAROLI LUIGI

Il Segretario Generale  
F.to ZAPPA PAOLO

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, all'Albo Pretorio di questo comune dal giorno            al giorno            .

Costa di Mezzate, lì

IL Segretario Generale  
F.to XIBILIA PAOLA MARIA

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che al presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale senza riportare, decorsi 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Costa di Mezzate, lì

Il Segretario Generale  
F.to XIBILIA PAOLA MARIA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Costa di Mezzate,

Il Segretario Generale  
XIBILIA PAOLA MARIA